

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETÀ DELLE NAZIONI

La sesta Conferenza Internazionale del Lavoro — si aprirà a Ginevra, il 16 giugno 1924.

Durante lo svolgimento della Conferenza verranno trattate le seguenti questioni :

1° Utilizzazione dei riposi operai.

2° Parità di trattamento fra lavoratori stranieri e nazionali vittime di infortuni sul lavoro.

3° Interruzione settimanale di ventiquattro ore nelle vetrerie a bacino .

4° Lavoro notturno nelle panetterie.

Oltre tali questioni, iscritte all'ordine del giorno, la Conferenza dovrà occuparsi dei seguenti argomenti, riguardanti il funzionamento e l'attività dell'Organizzazione internazionale del Lavoro :

Procedura di rettifica delle Convenzioni, ed esame delle osservazioni fatte dai Governi alle Convenzioni stesse;

Esame del rapporto della Commissione consultiva per il carbonchio.

Quindi la Conferenza dovrà, in conformità al regolamento, prendere conoscenza del rapporto del Direttore, che riferirà sull'attività svolta dall'Ufficio internazionale del Lavoro nel periodo dal 1° luglio 1922 al 31 dicembre 1923, e sull'applicazione, da parte dei vari Stati aderenti all'Organizzazione del Lavoro, dei progetti di convenzione e delle raccomandazioni adottate nel corso delle precedenti Conferenze.

Da ultimo verranno sottoposti alla Conferenza un rapporto sulla disoccupazione ed un rapporto sul tenore di vita degli operai nei Paesi a cambio deprezzato. Tali rapporti esporranno i risultati delle indagini condotte sui due argomenti dall'U. I. L., in seguito alle risoluzioni adottate nel corso della quarta Conferenza internazionale del Lavoro.

Il numero delle questioni poste in discussione e la loro importanza lasciano fin d'ora prevedere un largo intervento, a questa Sessione, degli Stati aderenti alla Organizzazione internazionale del Lavoro, per mezzo delle rispettive rappresentanze e consulenze tecniche.

La XXI sessione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro — si riunirà a Ginevra il 29 gennaio corrente, col seguente ordine del giorno:

1°) Approvazione dei processi verbali della 21^{ma} sessione; 2°) Rapporto del Direttore; 3°) Ordine del giorno della Conferenza 1925; 4°) Risoluzioni diverse della Conferenza del 1923; 5°) Resoconto della Conferenza degli statistici del lavoro; 6°) Resoconto della 3^a sessione della Commissione paritaria marittima; 7°) Rapporto del Comitato del Bilancio; 8°) Rapporto della Commissione del Regolamento (Proposta dal sig. Forbes-Watson e dal sig. De Michelis); 9°) Rapporto della sottocommissione edilizia; 10°) Designazione per le commissioni d'inchiesta (caso del sig. Nicoloff); 11°) Progetto di organizzazione internazionale destinata a partecipare alle opere di soccorso in favore dei popoli colpiti da calamità; 12°) Proposta del sig. De Michelis tendente a una modifica dell'art. 405, paragrafo 7 del Trattato di Versailles; 13°) Data e luogo della prossima sessione.

QUESTIONI INTERNAZIONALI.

La cittadinanza della donna maritata. — Il rapporto della Commissione incaricata dalla IX Assemblea dell'Alleanza internazionale per il suffragio femminile, di esaminare la questione della nazionalità della donna maritata contiene numerose informazioni, comunicate sia dai membri dei diversi paesi, sia dai consoli generali a Londra, sullo stato della legislazione in materia, nei principali paesi del mondo. La regola generalmente ammessa è che la donna maritata acquista la nazionalità del marito, ma essa comporta diverse eccezioni. La legge del 1922 agli Stati Uniti dispone che una donna di nazionalità americana che sposi uno straniero ha la scelta di conservare questa nazionalità o di rinunciarvi. Viceversa una straniera che sposa un cittadino americano non acquista per ciò la nazionalità americana, ma il periodo di residenza agli Stati Uniti richiesto dai candidati alla naturalizzazione, è, per quanto la concerne, ridotto da cinque ad un anno. La legislazione di diversi paesi, specialmente quella italiana, belga, bulgara, ecc. dispone che la moglie di uno straniero non perde la sua nazionalità se a termini della legge del paese del marito non acquista la nazionalità di quest'ultimo per fatto del matrimonio. Secondo le legislazioni tedesca e britannica, la donna maritata ha il diritto di conservare la nazionalità tedesca o britannica qualora il marito rinunci alla sua cittadinanza. Altre leggi semplificano la procedura di naturalizzazione per lo straniero che ha sposata una donna del paese. Un progetto di convenzione, destinato ad unificare la legislazione in materia, è stato presentato recentemente alla Conferenza di Roma, la quale lo approvò. Quanto alle conseguenze del matrimonio, lo schema di tale progetto stabilisce che la cittadinanza

della donna non può cambiare in ragione soltanto del matrimonio o del cambiamento di nazionalità del marito; quanto al diritto di conservare o cambiare di nazionalità, riconosce che il diritto della donna a conservare la propria mediante naturalizzazione, o di perderla mediante snazionalizzazione o snaturalizzazione, non può essere contestato né limitato dal matrimonio; per il caso, infine, di mancanza di consenso, che le sole ipotesi nelle quali la cittadinanza della donna maritata può essere modificata senza consenso debbano essere quelle nelle quali la nazionalità di un uomo può subire una modificazione indipendente dalla sua volontà.

Nella 32ª Conferenza dell'Associazione di diritto internazionale, tenuta poi a Londra il 4 ottobre 1923, un interessante rapporto del professore Schuster afferma che, verso la fine del sec. XVIII, la regola secondo la quale la donna perde, nel maritarsi, la sua cittadinanza, è sconosciuta. L'introduzione di una norma siffatta è stata ispirata dal codice francese, secondo cui la donna maritata è posta interamente sotto la tutela del marito. La legislazione dei diversi paesi evolve oggidi in senso opposto. Un progetto di legge presentato al Parlamento britannico prevede che la donna inglese non perderà la cittadinanza nel maritarsi a uno straniero e che una straniera non sarà *ipso facto* naturalizzata, sposando un suddito inglese.

La Conferenza di diritto marittimo internazionale. — La XIV Conferenza del Comitato marittimo internazionale ha avuto luogo a Gothenburg, dal 15 al 17 agosto 1923. Vi erano rappresentate le associazioni nazionali dell'Italia, del Belgio, della Danimarca, dei Paesi Bassi, della Norvegia, della Polonia, della Svezia e degli Stati Uniti e l'Ufficio internazionale del Lavoro. Vi è stata discussa la questione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri, di importanza vitale per gli emigranti, che costituiscono generalmente la categoria più povera dei passeggeri e per conseguenza la meno atta a garentirsi contro i rischi d'infortunio che possono prodursi durante le traversate. La situazione è ora mal definita, e ne risulta che nè l'emigrante nè l'armatore conoscono in modo preciso quale responsabilità spetti a quest'ultimo. Nella generalità dei paesi, la legislazione autorizza gli armatori a contrattare una riassicurazione dell'ammontare della loro responsabilità verso i passeggeri di prima e seconda classe, ed in alcuni questa autorizzazione si estende pure ai viaggiatori delle altre classi.

Il Comitato è stato investito della questione dell'assicurazione obbligatoria da parte dei governi britannico e italiano, che sottoposero alla Conferenza diplomatica del 1914 una proposta tendente all'adozione di un sistema di assicurazione degli emigranti. Nel 1921, il Comitato decise di iscrivere tale questione all'ordine del giorno della sua prossima Conferenza, e quasi alla stessa data, la Commissione

internazionale dell'emigrazione, riunita a Ginevra, adottò dal suo canto una risoluzione in favore dell'istituzione di un sistema assicurativo per gli emigranti. Dopo la discussione, la Conferenza adottava la seguente risoluzione :

« Atteso che i differenti Stati prendono delle disposizioni in vista di garantire la protezione economica dei loro sudditi contro le conseguenze di ogni infortunio che potrebbe colpirlì nel corso di un viaggio marittimo, sia che tale infortunio sia dovuto a negligenza od a causa fortuita, potrebbe essere desiderabile l'istituzione di un sistema di assicurazione uniforme, che possa essere adottato internazionalmente ;

Date le difficoltà sollevate da tale questione, la presente Conferenza è di avviso che la questione dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri marittimi dovrebbe formare oggetto di nuovi studi e incarica l'Ufficio permanente di ricercare, insieme con una commissione nominata dalla presente Conferenza, se convenga elaborare un progetto di assicurazione da sottomettersi alla prossima Conferenza, ed in caso, di elaborare siffatto progetto ».

ITALIA .

Il Comitato permanente dei Paesi di emigrazione e la Conferenza internazionale dell'emigrazione. — Presso il Commissariato generale dell'emigrazione, si è riunito il Comitato permanente dei Paesi di emigrazione che ha sede in Roma.

Sono intervenuti : per l'Austria, il Ministro plenipotenziario Egger ; per la Bulgaria, il Ministro Tchileff ; per la Cecoslovacchia, il Ministro Kybal ; per l'Italia, il Commissario generale dell'emigrazione, De Michelis e il Prof. Perassi ; per la Polonia, il Consigliere commerciale, Comm. Mikulski ; per la Romania, il Ministro Lahovary ; per la Spagna, l'Ambasciatore S. E. Reynoso ; per lo Stato Serbo-Croato-Sloveno, il Segretario di Legazione, Lazarevitch ; per l'Ungheria, il Ministro Conte Nemes de Hidveg ed il Segretario di Legazione Chiczy.

Il Commissario generale, S. E. De Michelis, che è presidente del Comitato, ha fatto un'ampia esposizione del programma e dell'organizzazione della Conferenza internazionale dell'emigrazione e dell'immigrazione, che per iniziativa del Governo italiano avrà luogo a Roma nel mese di maggio. Ha fornito ai membri del Comitato le opportune informazioni circa la preparazione della Conferenza, alla quale è già assicurata la partecipazione di 40 Stati, fra cui si annoverano tutti i principali Paesi sia di emigrazione che di immigrazione.

Il Comitato ha preso atto con vivo interesse delle comunicazioni ed ha deciso che ognuno dei suoi membri svolga, presso il rispettivo Governo, le opportune pratiche per assicurare ai lavori della Confe-

renza un efficace contributo. Sullo stesso argomento il Comitato ha proceduto ad un'interessante scambio d'idee, al quale hanno preso parte tutti i suoi membri.

E' stato quindi iniziato l'esame della legislazione operaia dei Paesi aderenti al Comitato, e furono prese altre deliberazioni di ordinaria amministrazione.

Riforme degli ordinamenti sanitari del Regno. — Con R. decreto in data 30 dicembre 1923, sono stati riformati gli ordinamenti sanitari del Regno. Le innovazioni e le modificazioni apportate con tale decreto per la tutela della sanità pubblica, sono riuscite di generale soddisfazione, perchè opportune e desiderate.

Una importante modifica è stata quella di riconoscere, nei riguardi dei servizi sanitari, la necessità dell'unificazione e del coordinamento dei servizi igienico-profilattici alle dipendenze del Ministero dell'interno, qualunque sia l'amministrazione pubblica che vi debba provvedere, assicurando così l'unità di indirizzo indispensabile in materia.

Si è dato pure una nuova costituzione al *Consiglio Superiore di Sanità*, modificandone la composizione e determinandone meglio le attribuzioni, e a fare parte dell'importante Consesso è stato anche chiamato il Commissario generale dell'emigrazione.

BELGIO.

L'importazione di mano d'opera straniera e la stampa. — Il Belgio, da due anni in qua, importa la mano d'opera straniera in quantità relativamente importante. Gli scioperi sono divenuti quasi nulli. I disoccupati, nel settembre 1923, erano scesi all'1.12 %. Gli industriali sono costretti a sostituire i 150.000 operai belgi passati a lavorare in Francia. Questa necessità s'impone specialmente ai proprietari di miniere di carbone e di officine metallurgiche della regione di Charleroi, ove lavorano non meno di 15.000 operai stranieri, per la maggior parte italiani.

Il Ministro dell'Industria e Lavoro, con Circolare del 27 settembre 1923, diretta alla Borsa del lavoro, ha prescritto alcune norme per regolare l'immigrazione della mano d'opera straniera. La prima parte di questa Circolare riguarda gli operai italiani, la seconda gli operai di altri paesi.

L'« *Etoile Belge* », dopo averne riassunte le disposizioni, ha osservato che l'Italia è il solo Paese di emigrazione col quale sia intervenuto, finora, un accordo. In linea di principio, l'arruolamento di operai stranieri è libero. Tuttavia, di fatto, questa libertà non esiste, o almeno, essa è gravemente ostacolata dall'obbligo del permesso

di soggiorno, che, quando fosse rifiutato, porrebbe lo straniero nell'obbligo di lasciare il Belgio, rendendo vane, e in pura perdita, le spese fatte per la sua venuta. Per ciò il Ministro Signor Moyersoen ha istituito la procedura dell'esame preventivo della domanda degli industriali, da parte della Borsa del Lavoro, affinchè sia provato il bisogno dell'operaio, sia assicurato il suo collocamento e, in pari tempo, il permesso di soggiorno. Il Ministro, insomma, applica il principio, definito da lui stesso così: « *I lavoratori stranieri non debbono essere ammessi nel Belgio che come mano d'opera d'appoggio, quando la necessità del loro concorso è stata debitamente constatata* ».

Per l'« *Etoile Belge* », che critica vivamente l'organizzazione stabilita dal Moyersoen, questa finisce col cingere, di fatto, il Belgio di una barriera proibitiva dell'introduzione di operai stranieri e col creare un protezionismo della mano d'opera senza precedenti. Essa torna a stabilire dei permessi d'importazione per la mano d'opera straniera, mentre tutti gli sforzi del dopo-guerra hanno cercato di sopprimere, per i prodotti, i regimi di licenze d'importazione, eredità dell'economia di guerra. Essa rimette infine alla Borse del lavoro sindacali il controllo della mano d'opera straniera. Sono, quindi, i Sindacati, in sostanza, che saranno padroni di accettare o di rifiutare l'introduzione, nel Belgio, di operai stranieri, regolando la concorrenza della mano d'opera. Ci vogliono, ha osservato lo stesso giornale, sei settimane a un minatore polacco della Ruhr per entrare nel Belgio e tre giorni solamente per entrare in Francia; perciò i buoni operai polacchi si recano in Francia. Lo stesso avviene per i cecoslovacchi. Gli industriali belgi sanno dove prendere gli operai che loro occorrono, i Ministeri no. « Gli italiani — citiamo testualmente — ne approfittano per mandare dei fabbri, dei sarti e dei muratori là dove si domandano dei minatori. Non occorre affatto avvantaggiare gli emigranti italiani, pagando loro in certi casi, le spese del rimpatrio, quando certi Segretariati d'emigrazione italiana « pregano in ginocchio (sic) dei capi d'impres belghe, di prendere mille uomini, disoccupati nel loro paese ».

Alcuni industriali della regione — scrive d'altra parte l'onorevole Arthur Pater, deputato liberale di Charleroi, nella *Indépendance belge* del 24 novembre — trovano ingiustificati tali critiche. Lungi dal riconoscere che la Circolare Moyersoen avrà degli effetti disastrosi, essi riconoscono che non è male sottoporre a certe formalità la mano d'opera straniera per evitare l'introduzione di elementi pericolosi. I sindacati operai, per ragioni diverse, approvano le misure restrittive adottate.

Il « *Peuple* » ha consacrato un articolo alla questione, rilevando la necessità di controllare l'arrivo di operai stranieri: « Non è il caso di protezionismo, data l'eguaglianza del trattamento economico che esclude l'azione del crumiraggio », ha affermato il giornale. « Le disposizioni sono prese sotto la pressione dei fatti, per evitare la dimora in paese di gente senza tetto e senza pane, e inconvenienti ben

più gravi di quelli giudicati conseguenze del cosiddetto protezionismo. Deriva da ciò che Pon. Moyersoen ha risposto, in parte, ai voti dei Sindacati operai, stabilendo un sistema di regolamentazione d'impiego della mano d'opera, i cui effetti si potranno studiare solo tra qualche tempo ».

R U S S I A.

La colonizzazione e l'immigrazione nelle ordinanze del Governo Russo. — Le principali disposizioni dell'ordinanza promulgata dal Consiglio russo del lavoro e della difesa, che riflettono l'immigrazione agricola, sono le seguenti :

Lo Stato offrirà agli immigranti 220.000 deciatine di terre appartenenti allo Stato e situate a sud-est della Russia come nella regione del Volga. Gli immigranti devono possedere un capitale sufficiente per consentire loro di installarsi e di provvedere ai loro bisogni fino al momento in cui la coltura di questi territori diventerà remuneratrice. Essi riceveranno dei contratti per specificare l'ammontare del fitto e delle imposte, come la natura delle obbligazioni verso lo Stato, che dovranno estinguere. L'immigrante dovrà prendere a carico tutte le spese occasionate dalla sua installazione. Gli immigranti godranno di certi privilegi in ciò che riguarda il trasporto delle persone e dei bagagli, le imposte e il servizio militare. Il materiale agricolo importato per loro uso personale sarà esente da ogni diritto doganale.

Il Consiglio stesso ha anche pubblicato una circolare, che precisa le condizioni del rimpatrio dei sudditi russi, residenti in Germania. Quelli di essi, che desidereranno essere rimpatriati, dovranno costituirsi in gruppi, con i quali il Governo russo stipulerà dei contratti collettivi. Questi contratti specificheranno la natura e la quantità del materiale agricolo, che il gruppo deve importare in Russia. La circolare prescrive che ogni gruppo deve possedere da 40 a 60 rubli oro per ogni deciatina di terra, che gli verrà attribuita.

Fra il Governo sovietista ed alcune compagnie di navigazione è pure intervenuto un accordo per stabilire un ufficio dell'emigrazione transoceanica. A termini di questo accordo, che è stato ratificato dalle autorità russe, l'ufficio in questione avrà il monopolio del traffico degli emigranti, effettuantesi da tutti i porti della Russia, eccettuati quelli provenienti dalle coste dell'Estremo Oriente. I promotori della iniziativa sono la Flotta volontaria russa, il Comitato centrale di direzione della marina mercantile russa, la *White Star Line*, l'*Hamburg Amerika Linie* e il *Norddeutscher Lloyd*. La sede dell'Ufficio sarà a Mosca ; il Consiglio di amministrazione comprenderà rappresentanti del governo russo e delle compagnie estere di navigazione.

TURCHIA.

L'emigrazione dopo il Trattato di Losanna. — Il trattato di pace firmato a Losanna il 24 luglio 1923 tra le Potenze alleate e la Turchia contiene parecchie disposizioni importanti dal punto di vista dell'emigrazione.

La sezione III del trattato, relativa alla protezione delle minoranze stabilisce che le minoranze non musulmane godranno pienamente della libertà di circolazione e di emigrazione, sotto riserva delle misure che si applicano sulla totalità o parte del territorio a tutti i sudditi turchi e che fossero prese dal governo turco per la difesa nazionale o per il mantenimento dell'ordine pubblico.

Una convenzione relativa alla residenza e alla competenza giudiziaria, firmata a Losanna lo stesso giorno del Trattato di pace ed entrata in vigore alla stessa data, costituisce, in seguito all'abolizione del sistema delle capitolazioni, la base dello statuto economico e giuridico dei sudditi delle potenze firmatarie, emigrati in Turchia. Il principio generale, enunciato dall'art. 2, è che i sudditi sono ricevuti e trattati nel paese, relativamente alle loro persone e ai loro beni, conformemente al diritto comune internazionale. Senza pregiudizio delle disposizioni concernenti l'immigrazione, essi hanno intera libertà di accesso, di residenza, di circolazione e di soggiorno, a patto che si conformino alle leggi e regolamenti ottomani. Sotto questa stessa condizione, il diritto di acquistare, di possedere e di alienare ogni specie di beni mobili e immobili è loro riconosciuto. A siffatti titoli non potrà essere loro imposto alcun peso, tassa o contribuzione diversi o più elevati di quelli imposti negli stessi casi ai sudditi turchi; e in materia fiscale la Turchia si impegna ad applicare ai sudditi degli altri paesi contraenti l'eguaglianza di trattamento pura e semplice usato ai suoi nazionali. E' convenuto d'altronde che questi sudditi non saranno sottoposti dalle autorità ottomane alle leggi relative al servizio militare e saranno esenti di ogni peso in sostituzione di detto servizio. Viceversa la Turchia si riserva il diritto di espellere, sia con sentenza legale, sia secondo le leggi o i regolamenti sulla polizia dei costumi, la polizia sanitaria o la mendicizia, sia ancora per motivi di sicurezza interna od esterna dello Stato, i sudditi delle altre parti contraenti. Tali espulsioni, tuttavia, saranno effettuate in condizioni conformi all'igiene e all'umanità. Infine diverse questioni, fra le quali quelle dell'assistenza giudiziaria gratuita e dell'ammissione alle diverse categorie di commercio, di professione o d'industria, sia per ciò che concerne i sudditi dei paesi firmatari in Turchia, sia i sudditi ottomani in questi paesi, sono rinviate ad ulteriore esame e dovranno formare oggetto di convenzioni particolari, da stipularsi fra i paesi interessati. La convenzione riportata è stata conclusa per un periodo di sette anni a datare dalla sua entrata in vigore: essa è rinnovabile tacitamente e può essere denunciata mediante preavviso di un anno.

ARGENTINA.

Le possibilità di collocamento della mano d'opera italiana nel distretto consolare di Rosario. — Il Distretto consolare di Rosario comprende, come è noto, le provincie di Santa Fé, Corrientes, Entre Rios, e i territori di Formosa, Chaco e Misiones, cioè un territorio vastissimo, dell'estensione di km. 2 567.661, ben più grande, quindi, dell'Italia.

Gli italiani residenti in quella circoscrizione si calcolano a circa 300.000. Le condizioni delle varie collettività italiane, *stabili*, del distretto, sono generalmente buone, soprattutto nella provincia di Santa Fé, dove è diffusa la piccola proprietà. Meno buone che altrove, specialmente nei riguardi degli operai braccianti, esse sono nelle provincie di Entre Rios (Concordia), Chaco, Formosa, Misiones. Esistono nel distretto pochissimi stabilimenti industriali, i quali non hanno bisogno, attualmente, di personale. Generalmente i nostri emigranti si dedicano all'agricoltura o al bracciantato. Potrebbero impiegarsi operai specializzati (falegnami, meccanici, muratori), ma questi sono rarissimi e diffidenti gli impresari. L'emigrazione intellettuale è assolutamente sconsigliabile, giacchè vi è sovrabbondanza di professionisti e di impiegati. D'altra parte l'intellettuale non è desiderato quanto il colono ed il bracciante.

In quanto alla richiesta di mano d'opera, essa avviene generalmente durante il raccolto e la trebbiatura (novembre-gennaio); e naturalmente, là dove la proprietà è molto suddivisa, come in provincia di Santa Fé, essa assume piccole proporzioni, poichè il colono lavora la sua terra personalmente, aiutato dalla famiglia.

Presentemente non vi è richiesta di operai, come non ve ne fu nel 2° trimestre dell'anno scorso. I salari variano a seconda del lavoro, del luogo e della capacità dell'operaio. La durata del lavoro è di otto ore : l'assicurazione degli operai è obbligatoria.

Le nuove istruzioni consolari sull'immigrazione. — La Direzione generale Argentina dell'Immigrazione ha emanato una circolare in data 16 agosto 1923, che ora soltanto viene conosciuta nel suo testo integrale, diretta ai Consoli della Repubblica all'estero, e contenente le istruzioni alle quali essi devono strettamente attenersi in ciò che riguarda l'immigrazione. L'importanza della circolare, specialmente per le autorità che rilasciano passaporti, rende opportuna la sua pubblicazione in esteso affinchè gli uffici dipendenti dal Commissariato e le autorità suddette ne abbiano piena e adeguata conoscenza; e pertanto la riportiamo integralmente a pag. 60. E' bene avvertire che le istruzioni di cui trattasi sono entrate immediatamente in vigore e che esse vengono applicate colla massima severità anche nei riguardi degli stessi consoli argentini, pei quali sono prevedute delle

multe in caso di infrazione. Esse in sostanza non introducono innovazioni importanti nelle vigenti disposizioni, ma le raccolgono e le chiariscono in vari punti, che avevano dato luogo ad equivoci nella pratica.

Dalla circolare stessa appare evidente il desiderio del Governo argentino di avviare l'emigrazione a preferenza nelle campagne, e risulta altresì manifesta la preoccupazione del Governo in ordine al crescente flusso emigratorio, che si dirige in quella Repubblica, in un momento in cui essa non sembra preparata a riceverlo, nelle proporzioni in cui si svolge.

La II sessione della Conferenza economica nazionale — si è aperta a Buenos Aires, con l'intervento dei delegati delle principali associazioni economiche argentine. Il Ministro delle Finanze della Repubblica, Dottor Herrera Vegas, ha dichiarato, nel discorso inaugurale, che nel programma di miglioramento della situazione finanziaria del paese la questione dello sviluppo della colonizzazione e delle industrie nazionali occupa il primo posto.

La Conferenza si è divisa in parecchie commissioni; di cui una particolarmente incaricata dello studio dei problemi immigratori. Il Governo è stato invitato, con un ordine del giorno, ad organizzare all'estero una propaganda seria e metodica per diffondervi notizie esatte sulle condizioni dell'Argentina. Allo scopo di regolare l'afflusso dell'emigrazione, si è deciso di proporre al Governo stesso di valutare periodicamente la capacità di assorbimento del paese. Un servizio di informazioni e di collocamento dovrebbe pure funzionare all'estero e all'interno. La selezione severa e onestamente praticata dell'emigrante deve basarsi, secondo il pensiero della Conferenza, sul principio che, malgrado l'eliminazione di ostacoli e formalità inutili, l'immigrante possenga realmente delle attitudini professionali, e qualora le informazioni relative al mercato di lavoro dimostrino la scarsa probabilità di trovare impiego nel paese, le autorità dovrebbero esigere la prova che l'immigrante è fornito di un piccolo capitale.

Secondo l'avviso della Commissione, inoltre, i principi della legislazione nazionale sull'immigrazione devono essere in armonia con quelli ammessi dall'Organizzazione internazionale del Lavoro, specialmente in ciò che riguarda i metodi di raccolta delle statistiche, in vista dell'utilità di una indagine comparata, e l'adozione di una terminologia universale. D'altra parte, lo Stato ha non soltanto il dovere di selezionare e di orientare gli immigrati, ma ancora di assimilarli e di aiutarli a stabilirsi nel paese. Esso deve perciò mirare allo sviluppo e alla progressiva intensificazione della produzione nazionale, alla conclusione di accordi internazionali sull'emigrazione di portata politica, all'incoraggiamento delle istituzioni private, che si dedicano allo studio e alla soluzione del problema emigratorio, a favorire l'organizzazione dei coloni in associazioni agricole, cioè a praticare una politica di colonizzazione attiva.

INGHILTERRA.

Lo sviluppo del movimento tradunionista e laburista. —

Nei riflessi della crisi politica inglese e dei problemi ad essa attinenti, fra cui occupano il primo posto quelli relativi alla disoccupazione e all'emigrazione, è particolarmente interessante conoscere le fasi dello sviluppo del movimento tradunionista e laburista. Come la costituzione britannica non fu mai scritta e la legge britannica mai codificata, così il tradunionismo resta anche oggi, malgrado le tendenze verso l'unificazione e la centralizzazione, un agglomerato di mille *trade-unions* differenti, organizzate su tutte le basi immaginabili, da quelle ristrettissime, di tipo corporativo a quella, larghissima, di federazioni per industrie. Le origini del *tradeunionismo* risalgono al medioevo, ma i titoli di nobiltà del moderno *tradeunionismo* datano da poco più di due secoli. Le prime associazioni furono quelle degli stampatori e dei lavoranti di stoffe, che si coalizzarono nel 1675 per chiedere agli intraprenditori di non impiegare operai agricoli. Questo esempio precoce di azione sindacale può forse determinare un parallelo interessante con l'azione odierna delle *trade-unions* australiane per opporsi all'immigrazione di operai stranieri. Il periodo aureo del *tradeunionismo* coincide con la rivoluzione industriale prodottasi alla fine del decimottavo e agli inizi del decimonono secolo. Le tappe legislative più notevoli in materia sono segnate dalla legge Peel del 1825, che emancipò realmente gli operai, assicurando la libertà di associazione e coalizione, dall'*Employers and Workmen Act*, che autorizzò il cosiddetto *picketing* pacifico (organizzazione di squadre operaie per la polizia degli scioperi) e dalle due leggi 1906 (*Trade Disputes Act*) sui conflitti di lavoro, e 1913, sulle *trade-unions* (*Trade Union Act*).

Con la prima il diritto di sciopero veniva implicitamente riconosciuto; con la seconda si affermava il principio che nessun atto compiuto da un gruppo di lavoratori fosse punibile, a meno che non costituisse un delitto commesso da individui isolati; con la terza si prescriveva che nessuna azione civile può intentarsi a una *trade-union* per un atto illegale compiuto in suo nome, dai propri membri; con la quarta, finalmente, si permise alle *trade-unions* di fissare negli statuti qualsiasi scopo legale, a condizione che esso sia quello principale di una organizzazione di lavoratori, e di erogare somme per la realizzazione di tali scopi, anche per motivi politici.

L'organizzazione interna delle *trade-unions* è il prodotto di esperienze e di errori successivi. Per mezzo secolo, prima della guerra, la direzione centrale del movimento è appartenuta, almeno nominalmente, al congresso annuale e la continuità nella direzione veniva assicurata da un Comitato con un ristretto Segretariato permanente. Il Comitato direttivo (*Parliamentary Committee*), dal 1919 in poi, è stato sostituito da un Consiglio generale del Congresso delle *trade-*

unions (*Trade Union Congress General Council*), eletto annualmente dal Congresso. Questo Consiglio generale è composto di 32 membri, ognuno dei quali rappresenta un gruppo di lavoratori, appartenenti a mestieri connessi. Dalle deliberazioni finora prese risulta una seria tendenza in favore della fusione di *trade-unions* di siffatti mestieri. Il numero di queste *trade-unions* è attualmente di 1000, ma praticamente la forza reale del tradunionismo è concentrata solo in 100 società principali. Il gran numero di società di minore importanza non è dovuto a rivalità religiose, politiche o di razza. La distinzione fatta in molti paesi fra *trade-unions* socialiste e cristiane, come in Germania, Italia, Polonia, Olanda, Belgio, non si è mai presentata in Gran Bretagna.

Caratteristica del movimento tradeunionista è quella di essersi mantenuto estraneo, fino alla guerra, alla partecipazione attiva nel campo delle relazioni internazionali operaie. Attualmente, invece, una sessione mista del Consiglio generale del Congresso delle *trade-unions* e del *Labour Party* funziona per lo studio delle questioni internazionali. L'attività spiegata dalle diverse *trade-unions* britanniche nelle federazioni internazionali di certe industrie si è, così, notevolmente sviluppata in senso benefico, poichè l'azione diretta, ossia la politica dello sciopero generale, non ha mai costituito il lato saliente del tradunionismo. In realtà questo non si è mai ispirato allo spirito della lotta di classe, che caratterizza il sindacalismo di altri paesi. Dopo la guerra, peraltro, non mancò un orientamento sensibile del tradunionismo verso la politica dell'azione diretta e dello sciopero generale. Si ricorderà che fu assai ventilata e discussa la possibilità di un'azione combinata della cosiddetta triplice alleanza (federazione, potentissima, di minatori, ferrovieri e lavoratori di trasporti) per il raggiungimento di obiettivi nettamente politici. Ora è evidente che, qualora coteste tre grandi categorie di lavoratori dichiarassero lo sciopero generale, potrebbero in pochi giorni arrestare la vita economica nazionale. Ma in realtà la « triplice » non ha mai dichiarato lo sciopero generale, chè anzi nel 1921 si è sciolta.

Il movimento tradunionista poggia la sua forza anche sulla preparazione culturale dei suoi membri. Una grande associazione, la *Workers' Educational Association*, e collegi speciali come il *Ruskin College* di Oxford e il *Central Labour College* a Londra, si occupano dell'istruzione e dell'educazione operaia.

Quanto agli aspetti politici del movimento laburista, esso è stato per molti anni simile a quello attuale dell'*American Federation of Labor*: cioè nettamente sindacale, con piena libertà di convinzioni politiche individuali da parte dei tesserati. Solo nel 1900 si costituì il *Labour Party* che ebbe origine nel *Labour Representation Committee*, il cui segretario era M. J. Ramsay Macdonald, oggi divenuto capo del governo. Le elezioni generali del 1905

inviarono al Parlamento 29 candidati laburisti che formarono un partito distinto: il *Labour Party*. Da allora, i suoi progressi furono ininterrotti. I laburisti parteciparono ai gabinetti di coalizione durante la guerra e nella quasi totalità sono avversari del comunismo. Il partito infatti ha scisso recentemente la sua solidarietà con l'unico deputato comunista, che seggia alla Camera dei Comuni. Se alcuni consigli locali di *trade-unions* hanno oggi, nondimeno, tendenze comuniste, queste sono debolissime, e, per così dire, irrilevanti. Certo a ciò si deve, anche, se è stato possibile l'avvento di un governo laburista in Inghilterra. Si ritiene che tale governo manterrà più stretti i contatti inglesi con l'Organizzazione del Lavoro in seno alla Società delle Nazioni.

CANADA

La colonizzazione straniera al Canada e la politica immigratoria del governo. — Da qualche tempo la stampa dei paesi di emigrazione più o meno sacrificati dal *percentage bill*, va additando la possibilità di dirigere nel Dominio canadese le correnti emigratorie che si dirigevano prima agli Stati Uniti.

Le deliberazioni prese dalla recente Conferenza dell'Impero britannico hanno in parte deluso tali speranze, poichè i *Dominions* tendono ad attuare una politica protezionista dell'emigrazione anglosassone, la quale politica, senza giungere ad una riduzione legale del numero degli stranieri ammissibili, conduce alla istituzione di una quota di fatto, variabile a seconda delle capacità di assorbimento del paese, delle risorse naturali e della maggiore o minore preoccupazione nascente dalla concorrenza della mano d'opera straniera a quella nazionale.

Il territorio del Canada, ricco di energie naturali di prim'ordine, offre naturalmente ottime prospettive di assorbimento di mano d'opera. Esso, appunto perciò è stato chiamato il paese dell'avvenire, e si è detto che il secolo XX appartiene al Canada, come il XIX è appartenuto agli Stati Uniti. Il suolo canadese è difatti più esteso di quello della Confederazione americana, compresa l'Alaska, e le zone sfruttabili raggiungono complessivamente i 107 milioni di acri, così distribuiti: 54 milioni di acri nella provincia delle Praterie, 20 nell'Ontario, 8 nella provincia di Québec e 25 in un raggio di 25 km. attorno alle linee ferroviarie. Le terre disponibili si dividono in *terre pubbliche* appartenenti di diritto al primo occupante, e del valore di 10 dollari ogni 65 ettari; ed in *terre di proprietà delle compagnie ferroviarie*. La *Canadian Pacific*, tra queste, ha creata un'organizzazione che segue l'emigrante dal punto di partenza alla fattoria di arrivo. Gli Uffici di emigrazione del Governo canadese, stabiliti a Parigi e a Londra, sono stati autorizzati a dare, al riguardo, ogni informazione.

agli interessati; e Agenti speciali, incaricati dalla Compagnia predetta, hanno il compito di riunire i diversi gruppi di emigranti e di accompagnarli fino al Canadà: per siffatto tramite, dall'Inghilterra, dalla Norvegia e dalla Svizzera sono avvenute partenze considerevoli.

Convieni dare qui qualche maggiore particolare circa l'emigrazione organizzata da tale Compagnia. I coloni al loro arrivo devono possedere un capitale da 2000 a 5.000 dollari; e poichè è difficile che essi abbiano disponibile questa somma, vengono allogati, subito, come operai, presso fattorie, o messi a lavorare nei boschi e a impraticarsi delle colture; e il denaro risparmiato in siffatte occupazioni iniziali viene accantonato per coprire il costo necessario all'acquisto del lotto da coltivare. Soltanto quando abbia fatto il prescritto acquisto il colono può farsi raggiungere dalla famiglia.

In genere i lotti sono di 65 ettari e il prezzo varia, secondo che vi sia o no la fattoria. Per un lotto del valore di 3000 dollari il colono deve fare un primo versamento di 210 dollari; e gli è accordato un periodo di tre anni per iniziare l'ammortamento del suo debito, che potrà estinguere in 35 anni, con annualità pari al 7 % del capitale.

Recentemente è stata aperta alla colonizzazione, in seguito all'impianto di una linea ferroviaria, la regione della *Peace River*, che è una delle più ricercate e abbondanti di legname. Ma la ricchezza mineraria del Canadà è in gran parte da sfruttare anche nella Scozia, nella Colombia britannica, nell'Alberta, nell'Ontario, nella regione di Quebec. Il *Dominion* per certo comprende in sè un territorio colonizzabile per lo meno eguale a metà dell'Europa e vi potrebbero vivere da 130 a 150 milioni di abitanti, mentre oggi ne ha soli 9 milioni. Queste favorevoli condizioni di sfruttamento concorrono a spiegare come le statistiche del movimento immigratorio, che nel 1913 denotavano una cifra di 400.000 emigranti, segnino ora di nuovo un forte incremento: l'immigrazione, che nel 1918-19 era scesa a 57.000 emigranti, nel 1921 era infatti risalita a 148.000.

Per quanto riguarda l'emigrazione italiana, giova rilevare che il Canadà difficilmente, forse, potrà sostituire, in tempo prossimo, lo sbocco rappresentato fin'ora dagli Stati Uniti. La gran massa dei nostri emigranti, che nel passato si dirigeva nella Confederazione americana con poche risorse e scarsamente selezionata, era tuttavia quasi sempre sicura di trovarvi lavoro, dato l'immenso sviluppo di tutti i rami della industria. Nel Canadà, al contrario, l'emigrante, fin dal primo momento, ha dovuto avere le caratteristiche della selezionabilità, come agricoltore o come minatore; e come agricoltore egli ancora oggi deve possedere un piccolo capitale di 15 o di 20.000 lire, che gli permetta di far fronte alle spese dei primi tempi, in attesa di raccogliere col suo lavoro il denaro necessario all'acquisto di un semplice lotto; meno frequente essendo, naturalmente, la possibilità di emi-

granti che si rechino al Canadà per acquistarvi un lotto con annesso fabbricato, il cui impianto presuppone sempre un capitale maggiore.

Ma, sia che trattisi di coloni o di minatori, finchè duri la tradizione e il desiderio di rapidi guadagni, il miraggio, pel notro emigrante, sarà ancora rappresentato dall'America del Nord; ed occorrerà pertanto un complesso ed oculato lavoro di propaganda, prima che l'emigrazione italiana si avvii, *spontaneamente*, al Canadà. Comunque, sarà opportuno, per poter ben considerare le possibilità pratiche di tale emigrazione, tracciare anzitutto le linee fondamentali dell'attuale politica canadese della immigrazione.

Il Governo del grande Dominio ha, or è poco, provveduto all'istituzione di uno speciale Dipartimento dell'Immigrazione e colonizzazione; e il nuovo Ministro del Dipartimento, on. I. A. Robb, esponeva, l'11 settembre 1923, il suo programma, di cui crediamo meritevoli di rilievo i seguenti punti essenziali. L'on. Robb ha previsto un aumento notevole dell'immigrazione, in relazione al fatto che l'ultimo raccolto nell'Ovest del Canadà ha sorpassato di molto quello degli anni precedenti. « Il programma del Governo tende ad incoraggiare, nella misura del possibile, l'entrata nel Canadà delle categorie d'immigranti che il paese assorbe attualmente. Da questo punto di vista, il Governo pensa sia necessario ricercare la *qualità* piuttosto che la *quantità*; che l'immigrazione britannica debba avere il primo posto; e che nella scelta degli immigranti si debba tener conto delle loro attitudini fisiche e professionali e della loro situazione finanziaria. Il paese ha bisogno, avanti tutto, di immigranti idonei e pronti a dedicarsi all'agricoltura; è disposto ad accettare coloni sprovvisti di capitali, se essi abbiano la volontà e le *qualità necessarie per riuscire*. Anche l'immigrazione di operai industriali, qualificati o no, verrà favorita secondo i bisogni del paese. Il Governo si propone di estendere l'applicazione dei progetti elaborati in virtù della legge sulla colonizzazione dell'Impero, che incoraggia finanziariamente l'emigrazione degli agricoltori e domestici, *ma esso si rende conto che le Isole britanniche non possono fornire da sole un contingente sufficiente di agricoltori, e di conseguenza si propone di favorire l'immigrazione proveniente da alcune parti dell'Europa continentale come pure dagli Stati Uniti* ». Il Governo canadese intenderebbe inoltre che l'esame delle persone che si propongono di emigrare al Canadà fosse fatto nella misura del possibile nel paese di origine.

L'importanza del criterio, che suggerisce di ripartire razionalmente i coloni e gli operai agricoli, in modo da conseguire con la loro opera il massimo rendimento, ha indotto, poi, il Governo canadese a riunire al dipartimento dell'immigrazione, il Consiglio per il collocamento degli ex soldati, per studiare una preventiva ripartizione. Esso ha infine adottato provvedimenti intesi a trattenere nel Canadà la maggiore parte possibile del contingente degli 11.000 operai agricoli, arrivati

lo scorso agosto dagli Stati Uniti per i lavori della trebbiatura; e ciò prova l'intensificato bisogno di mano d'opera agricola. Tuttavia, la preferenza accordata all'emigrazione anglosassone in conformità ai risultati dell'ultima Conferenza Imperiale, non diminuisce la possibilità di una accresciuta, benchè limitata, immigrazione dai paesi della Europa continentale. Siffatta possibilità, in quanto risponde ad una indiscutibile esigenza del Canada stesso, è stata autorevolmente prospettata anche dalla Conferenza interprovinciale dell'Immigrazione svoltasi ad Ottawa, sotto gli auspici del Ministero federale dell'Immigrazione e Colonizzazione. In essa, mentre fu data approvazione alle idee esposte dal Ministro Robb, sopra riportate, si insistette sulla necessità di dar la preferenza ai lavoratori, che potrebbero assimilarsi alla vita canadese, agricoli o non, e soprattutto a quelli, che vadano sulla terra e vi rimangano.

Iniziativa ufficiali nel senso accennato si svolgono attivamente con diversi paesi; così a seguito di un'intervista del Ministro dell'Agricoltura dello Stato di Ontario con una delegazione del Governo della Danimarca, il Governo di Ontario si è impegnato ad appoggiare nella misura dei suoi mezzi, l'immigrazione danese, verso questo Stato. D'altra parte, delle inchieste preliminari sui progetti d'immigrazione di coloni estoni sono a buon termine. Le autorità canadesi si sforzano contemporaneamente di favorire anche l'emigrazione dei rifugiati russi, che hanno dovuto abbandonare Costantinopoli. Si afferma che questi rifugiati sarebbero degli eccellenti emigranti, e che il Governo canadese sarebbe disposto ad ammetterne un migliaio, con riserva che l'Associazione per la protezione dei rifugiati russi di New York (*Russian Refugee Relief Association of New York*) assumerebbe a suo carico le spese di viaggio. I fondi a disposizione dell'Associazione essendo limitati, sono stati però accolti finora nel Canada soli 200 di questi emigranti, in attesa dell'arrivo degli altri.

STATI UNITI

La campagna restrizionista e la Conferenza nazionale della immigrazione. — Il dibattito intorno a questo assillante problema è divenuto, in questi ultimi tempi, intensissimo, in vista delle imminenti deliberazioni del Congresso; e nei circoli politici e nella opinione pubblica l'opera di propaganda dei restrizionisti si è fatta sempre più intransigente.

Questo Bollettino aveva già illustrato il problema, e non aveva trascurato di dare notizia dei numerosi progetti di riforma presentati per disciplinare l'immigrazione degli stranieri e della tendenza generale di essi a regolare la materia in modo ancora più restrittivo di quanto non avesse fatto il *Percentage Bill* del 1921, che — com'è noto — cesserà di aver vigore col 30 giugno prossimo (*).

(*) Vedi: Bollettino 1923, n. IV, pag. 239; n. VII, pag. 515; n. XI, pag. 850 e pag. 858.

Recenti e significative manifestazioni non permettono di nutrire ancora illusioni circa la portata della prossima riforma. In un recente suo messaggio, il Presidente degli Stati Uniti, infatti, si è mostrato favorevole a che sia « *ridotta maggiormente l'immigrazione, riferendone la quota ad un più antico censimento* », cioè più antico di quello del 1910, su cui si basa la percentuale della legge attuale. Secondo il Coolidge, l'America « *deve rimanere agli americani* » e « *coloro i quali non vogliono condividere lo spirito americano non dovrebbero stabilirsi in America* ».

Successivamente a questo messaggio presidenziale, il Segretario del Lavoro, on. Davis, ha presentato alla Commissione parlamentare per l'immigrazione le sue proposte circa le modifiche da apportare alla legge vigente. E sebbene esse abbiano semplice carattere amministrativo, in quanto il Segretario non può presentare progetti legislativi, di sua iniziativa, ne è evidente l'importanza, proponendosi dall'on. Davis che la selezione degli immigranti venga fatta all'estero mediante il rilascio di un certificato del Console americano, redatto secondo un questionario verificatore delle condizioni in cui si trova il richiedente. Nell'emissione del certificato, sarebbe data la preferenza a determinate persone. Verrebbe poi stabilita la libertà d'ingresso pei parenti dei cittadini americani (mogli e figli minorenni), pei lavoratori necessari secondo una classificazione da emanare, per gli stranieri di ritorno da una breve visita all'estero, per gli studenti, i marinai, ecc. La quota sarebbe stabilita per ogni nazionalità e dovrebbe essere ripartita in dodici mesi. Il Davis, inoltre, come conseguenza del suo progetto, propugnerebbe l'invio di funzionari dell'immigrazione all'estero per coadiuvare i Consoli americani nella loro azione di verifica, di controllo, di selezione e di preferenza, mantenendosi sempre, nel porto americano di sbarco, l'ispezione fisica, mentale e morale, che esiste già attualmente.

Ma fra tutti i vari progetti presentati, quello che nelle ultime settimane ha richiamato la maggiore attenzione, e che sembra destinato ad essere approvato, è il progetto del deputato Albert Johnson, presentato il 5 dicembre scorso alla Camera dei Rappresentanti; caldeggiato, in Senato, dal noto Senatore Lodge, e che è stato preso a base delle sue deliberazioni, in senso ancora più restrittivo, dal Comitato d'immigrazione del Congresso.

Le linee fondamentali del progetto Johnson consistono nella creazione di tre generi di certificati, da rilasciarsi dai Consoli americani all'estero. *Il primo certificato*, per gli emigranti *fuori quota*, consente l'ammissione senza limitazione ai parenti in primo grado degli americani; agli stranieri che rientrano negli Stati Uniti dopo non più di un anno di assenza; ai professionisti ed ai lavoratori *altamente qualificati*; agli studenti; a coloro che hanno servito nello esercito americano. *Il secondo certificato* comprende una quota di

duecento persone per ogni nazionalità, più il due per cento dei nazionali residenti negli Stati Uniti nel 1890. *Il terzo certificato* concerne i parenti dello straniero domiciliato negli Stati Uniti, ed è rilasciabile soltanto al marito, alla moglie ed al figlio minore dello straniero residente negli Stati Uniti da almeno due anni, in possesso della prima carta di cittadinanza americana, nei limiti, però, di duecento persone di ogni nazionalità, più il due per cento in base al censimento del 1890.

Come ne venga colpita l'Italia, e sussidiariamente la Russia e i piccoli Stati dell'Europa meridionale, che nel 1890 non erano numericamente rappresentati da contingenti imponenti come nel 1910, emerge chiaro da questo progetto. Le modificazioni apportate al progetto Johnson, dal Comitato d'Immigrazione del Congresso, a quanto risulta fino a questo momento, sarebbero poi, come si è accennato, più restrittive dello stesso progetto, perchè, ammettendosi solo la riduzione della quota al 2 % sul censimento 1890 per gl'immigranti, con la esclusione della quota suppletiva del 2 % a favore dei parenti degli immigranti, che avrebbero potuto servirsi del terzo certificato ideato, è chiaro che le ammissioni dei parenti dei cittadini americani dovrebbero essere consentite solo per i coniugi, i figli minori di 18 anni e i genitori da 56 anni in su.

Le conseguenze di questo progetto per la nostra emigrazione, qualora esso, come sembra, dovesse essere approvato, sarebbero gravissime: la già modesta quota attuale di 42075 verrebbe assottigliata e portata a una cifra quasi irrisoria.

La registrazione annua di tutti gli stranieri finchè rimangono tali e la sollecita americanizzazione di tutti gli stranieri naturalizzabili, con l'eliminazione di quelli che non possono essere americanizzati o naturalizzati in alcun modo, hanno già sollevato, com'era prevedibile, le più vive opposizioni degli stranieri residenti agli Stati Uniti fra cui l'Associazione della Stampa estera, e sembra in realtà, a molti americani stessi, che essa sia una delle proposte più criticabili, anche a prescindere dell'evidente unilateralità del suo principio informatore.

A documentazione dello spirito restrizionista, imperante in America, si può annoverare anche l'intervento ai lavori della Conferenza nazionale d'immigrazione, tenutasi a New York, sotto gli auspici del « *National Conference Board* », di una rappresentante della « *Voluntary Parenthood League* », che ha proposto, nientemeno, il controllo coercitivo delle nascite dei figli d'immigranti, da parte del Governo degli Stati Uniti. Il fatto solo che questa curiosa proposta sia stata iscritta all'ordine del giorno di una Conferenza, promossa da una Associazione notoriamente temperata e umanitaria in materia di emigrazione, attesta, per verità, in modo tipico, il diffondersi della campagna antiemigratoria, che è stata da tempo ini-

ziata e condotta dalla *Federation of Labor* e dal suo capo, Samuele Gompers, alleati per l'occasione, coi più irriducibili nazionalisti americani. In questa stessa Conferenza ha recato il saluto del Governo E. J. Henning, Sottosegretario del Lavoro, il quale ha richiamato le direttive del Governo americano in un discorso esplicativo del rapporto Davis. Le due tesi in contrasto, la socialista ad oltranza e l'antivincolista, vi furono largamente agitate e dibattute con la partecipazione dei competenti di emigrazione. La Camera di Commercio italiana di New York aveva delegato parecchi oratori ad intervenire nelle discussioni, fra cui il Comm. Antonio Stella, che espresse l'avviso del Comitato d'immigrazione di quella Camera. Egli disse, fra l'altro, che fra i moventi delle leggi restrittive dell'immigrazione era la impressione creata da un rapporto del Dr. Laughlin, che trae le sue conclusioni da premesse erronee; confutò l'asserzione, contenuta in detto rapporto, che il 45,6 % dei residenti in America, nati in Europa, siano « inferiori » agli americani bianchi indigeni, dichiarando invece che le ricerche e perizie non hanno trovato che l'uno per mille di stranieri « inferiori »; contraddisse l'accusa iniqua che le nazioni estere stessero avviando in America l'elemento meno desiderabile delle loro popolazioni, rilevando al contrario i vantaggi che il lavoratore italiano, in particolare, ha recato alla Repubblica Nord-Americana; ed osservò come la legge sul contratto di lavoro ostacolasse piuttosto una conveniente distribuzione dell'immigrazione. Nel corso dei lavori vi fu chi patrocinò un sistema di immigrazione flessibile alle necessità del paese; chi sostenne il bisogno di mano d'opera agricola e di minatori nell'ovest; altri che avrebbe voluto l'esame dell'immigrante rivolto piuttosto al carattere morale del medesimo; ed altri ancora che chiese l'ammissione incondizionata di fuggiaschi da persecuzioni religiose o politiche. Tuttavia la Conferenza non dissimulò il suo carattere nettamente sfavorevole all'immigrazione, come dimostra anche il piccolo numero degli oratori, che si dichiararono avversari delle tendenze restrittive del governo americano.

